

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5217 del 11/10/2022
Oggetto	DINIEGO AL RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN COMUNE DI CERVIA (RA). DITTA: GIORGIO MALUSI. PRATICA: RA01A1192.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5456 del 11/10/2022
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici OTTOBRE 2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

VISTA la domanda PG/2007/1382 del 03/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001 da Malusi Giorgio, legale rappresentante della ditta Malusi Giorgio (impresa individuale), c.f. MLSGRG39L31C553H, con cui è stato richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Cervia (RA), ad uso igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2005, assentita con det. 18149/2005 (cod. pratica RA01A1192);

DATO ATTO CHE con nota PG.2020.60410 del 24/04/2020 Arpae ha richiesto alla società istante:

- la documentazione necessaria ai fini della procedibilità della domanda, assegnando il termine di 30 giorni per l'integrazione della medesima;
- ha quantificato la somma pari a 821,03 euro, a titolo di capitale ed interessi, dovuta per l'utilizzo del bene demaniale per gli anni 2016-2020, assegnando il termine di trenta giorni per il pagamento;

ACCERTATO che a seguito della comprovata ricezione delle note citate la società istante non ha prodotto la documentazione richiesta né ha provveduto al pagamento di quanto dovuto;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG.2020.172733 del 27/11/2020 Arpae ha trasmesso alla società istante ufficiale sollecito, richiedendo la somma di euro pari a 821,30 calcolata a titolo di capitale ed interessi per gli anni 2016-2020 ed anche la documentazione tecnica assegnando il termine di quindici giorni per il pagamento e la presentazione della documentazione;

ACCERTATO che a seguito della comprovata ricezione delle note citate, la società istante ha corrisposto in data 22/02/2021 la somma richiesta ma non ha prodotto la documentazione richiesta ed ha inoltre comunicato che in Maggio 2020 vi è stato un affitto da parte della società MALUSI SAS;

PRESO ATTO CHE:

- con nota PG.2022.73234 del 03/05/2022 lo scrivente Servizio ha trasmesso alla società istante un secondo sollecito per il pagamento delle somme con l'avviso di pagamento relativo alle annualità 2021 e 2022 quantificando la somma di euro pari a 335,51 calcolata a titolo di capitale ed interessi dovuta per gli anni 2021-2022 assegnando ulteriori 15 giorni;
- con la stessa nota si richiedeva la documentazione necessaria ai fini della procedibilità della domanda;

PRESO ATTO CHE nel termine indicato non è pervenuta alcuna documentazione né osservazione da parte della società istante né è stato corrisposto quando richiesto;

DATO ATTO CHE con nota PG.2022.96724 del 10/06/2022 e PG.2022.140758 del 28/08/2022, Arpae ha trasmesso preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 *bis*, l. 241/1990, assegnando il termine di dieci giorni per eventuali osservazioni e comunicando nuovamente l'importo relativo al canone 2021/2022 pari ad euro 335,51, al termine del quale non è pervenuta alcuna comunicazione né da parte di MALUSI GIORGIO né da parte della ditta subentrante;

PRESO ATTO CHE;

- nel periodo dal 08/01/2021 al 12/01/2022 lo scrivente Servizio ha più volte contattato per le vie brevi l'istante richiesto la documentazione ed il pagamento;
- non è mai pervenuta istanza di subentro da parte della MALUSI SAS;
- non è comunque pervenuta alcuna documentazione né alcun pagamento;

ACCERTATO che la società istante ha costituito, in data 16/01/2006, deposito cauzionale pari a 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta:

- che l'istanza risulti improcedibile non essendo pervenuta la documentazione integrativa necessaria, né essendo stato effettuato il pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica presupposti essenziali per la prosecuzione dell'istruttoria avviata dall'istanza presentata;
- di denegare il rinnovo cod. pratica RA01A1192, con conseguente obbligo di interruzione del prelievo esercitato in pendenza di rinnovo e obbligo di tombamento del pozzo, con oneri a carico della società obbligata;
- di avviare presso i competenti uffici regionali le procedure per il recupero coattivo delle somma pari a euro 198,81, calcolata al netto del deposito cauzionale che viene introitato a fronte del mancato rispetto delle condizioni previste nel disciplinare di concessione;
- di archiviare il procedimento di rinnovo concessione cod. pratica RA01A1192;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di diniegare l'istanza presentata in data 03/01/2007 da Malusi Giorgio, legale rappresentante della ditta Malusi Giorgio, c.f. MLSGRG39L31C553H, per il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee e conseguentemente di archiviare il procedimento cod. pratica RA01A1192;
2. di dichiarare conseguentemente la decadenza immediata dal diritto al prelievo esercitato in pendenza della domanda di rinnovo;
3. di avvertire che l'eventuale continuazione del prelievo si configurerà come abusiva, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi in materia;
4. di dare atto che per il recupero del dovuto relativamente alle annualità 2021 e 2022, quantificato in 198,8 euro, a titolo di capitale ed interessi al netto del deposito cauzionale

versato pari a euro 136,70 e per il quale è autorizzato l'incameramento, sarà attivata presso i competenti uffici regionali la riscossione coattiva delle somma dovuta;

5. di stabilire che il richiedente debba procedere entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento ai seguenti adempimenti, salvo che pervenga entro il termine altra istanza di concessione da parte di un interessato per la medesima risorsa:
 - rimuovere l'opera di presa e ripristinare i luoghi , sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato A, "*Tombamento e messa in sicurezza del pozzo*", parte integrante della presente determinazione;
 - comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori con congruo anticipo, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
 - trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. n. 445/2000, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori, attestante l'avvenuta regolare esecuzione degli stessi, con allegato report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
6. di riservarsi la facoltà di eseguire in qualsiasi momento controlli *in situ* ai sensi della vigente normativa in materia;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al SAC di Ravenna e alla Regione Emilia Romagna autorizzando l'incameramento del deposito cauzionale a parziale copertura dei canoni 2021 e 2022 non pagati;
8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.